

AV

Stefania Chicca *Francesca Mandato*

Chimmi

Mamadou Ndiaye

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda EZI S.p.A con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 16 P.IVA 01651700039 rappresentata dalla Dott.ssa Chiara Laura Gabriella MAJOLI, munita dei necessari poteri

con l'assistenza della Dottoressa Elisa MEROLA per Confcommercio Imprese per l'Italia – Milano Lodi Monza e Brianza

e
FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Francesca MANDATO

FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da Stefania CHICCA

UILTUCS Nazionale rappresentata da Antonio VARGIU

RSA della Boutique di Milano Montenapoleone: Sig. Mamadou NDIAYE

Premesso che

- 1) EZI S.p.A. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda “multilocalizzata” avendo, oltre agli uffici di sede siti a Milano, unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, e della negativa situazione venutasi a determinare, l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica temporaneamente la regolare prosecuzione;
- 3) come disposto dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 l'azienda si è trovata inoltre nell'immediata ed inderogabile necessità di sospendere l'attività di vendita al dettaglio;
- 4) ai sensi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e del D.P.C.M. del 1 aprile 2020 l'azienda ha dovuto chiudere temporaneamente anche le sedi centrali non svolgendo in queste attività essenziali, operando in modalità smart working limitatamente alle funzioni per le quali tale modalità è possibile.

Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato e o determinerà:

- chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto, a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti nonché probabile forte contrazione, anche a seguito della revoca dei provvedimenti restrittivi delle autorità, dell'attività lavorativa dei punti vendita;

Mamadou Ndiaye

- probabile forte contrazione dell'attività lavorativa delle Sedi centrali a seguito della chiusura delle unità di vendita. Dunque, nel momento in cui le attività svolte in smart working saranno giunte ad un fisiologico esaurimento, vi sarà la necessità per la Società di ricorrere alla riduzione dell'orario di lavoro, anche per specifiche funzioni aziendali operanti negli uffici.

L'azienda occupa **248** lavoratori di cui 5 dirigenti e 243 tra impiegati e operai. Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale impiegatizio ed operaio, per un totale di **243** lavoratori per un periodo dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020, nelle sedi come da testo di avvio di procedura consultazione sindacale del 27 marzo 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- la riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non imputabile all'azienda né ai lavoratori, rende necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD)
 - dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020 per la durata di 13 settimane (4 settimane ove fruibili + 9 settimane ai sensi del predetto DL 17 marzo 2020, n. 18) anche non continuative per n. **64** lavoratori occupati presso i negozi e relativi magazzini e per n. **53** lavoratori occupati presso gli uffici siti nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
 - dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020 per la durata di 9 settimane anche non continuative per n. **104** lavoratori occupati presso negozi e relativi magazzini e per n. **22** lavoratori occupati presso gli uffici siti nelle altre Regioni;
- in funzione dell'organizzazione aziendale, si prevede la riduzione dell'orario di lavoro come di seguito indicato per il personale dei punti vendita per un totale di n. **168** lavoratori:
 - sospensione a zero ore fino al 13 aprile 2020 come da D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e D.P.C.M. del 1 aprile 2020 o fino ad altra data imposta da ulteriore futuro Decreto o Ordinanza;
 - sospensione dell'attività lavorativa a rotazione e/o riduzione dell'orario di lavoro alla riapertura dei punti vendita in base alle esigenze tecnico organizzative della Società; in tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale tenuto altresì conto delle competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela.
- Per gli uffici centrali di Sede per un totale di n. **75** lavoratori, le parti concordano il possibile ricorso alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, anche per specifiche funzioni aziendali, dal 12 marzo 2020 ed entro il mese di agosto 2020, per 13 settimane (4 settimane ove fruibili + 9 settimane) anche non continuative tramite:
 - la sospensione a zero ore per le funzioni che svolgono attività direttamente correlate all'operatività dei negozi e/o


Fioravanti





- la sospensione dell'attività lavorativa a rotazione e/o riduzione dell'orario di lavoro secondo quanto sopra chiarito, anche alla riapertura dei punti di vendita, per le funzioni che devono garantire continuità di servizio.

f) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;

g) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;

h) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

i) I lavoratori coinvolti usufruiranno prioritariamente rispetto all'utilizzo della cassa integrazione in deroga, dei residui di ferie e permessi maturati e non fruiti alla data del 31 dicembre 2019;

j) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

k) Per tutti i lavoratori iscritti alle OOSS presenti in azienda, la Società si impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'Inps i codici distintivi ivi specificati delle sigle sindacali riferite alla relativa categoria alla quale il lavoratore aderisce al fine di dare continuità associativa, per FILCAMS CGIL cod. 0106, per FISASCAT CISL cod. 0211, e per UILTUCS UIL cod. 0306.

Letto, confermato, sottoscritto

EZI Spa



Confcommercio MI-LO-MB




FILCAMS CGIL Nazionale



FISASCAT CISL Nazionale



UILTUCS Nazionale



RSA della Boutique
di Milano Montenapoleone

